



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO

Presidente

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

ALESSANDRA DAL MORO

Consigliere

ANNAMARIA CASADONTE

Consigliere

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel. Rep.

Oggetto

IMMIGRAZIONE - FAMILIARE DI	
MINORE PRESENTE NEL	
TERRITORIO ITALIANO -	
AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO	
O ALLA PERMANENZA -	
CONDIZIONI.	

Ud. 09/04/2025-CC

R.G.N. 18564/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 18564/2024

promosso da

██████████ in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ██████████ nato a ██████████ il ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ in virtù di procura speciale in atti;

ricorrenti

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, in persona del Procuratore della Repubblica *pro tempore*, **Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna**, in persona del Procuratore Generale *pro tempore*;

intimati

avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna n. cronol. 603/2024, pubblicato il 25/07/2024, comunicato il 29/07/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere Eleonora Reggiani;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bologna respingeva il reclamo proposto contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, formulata ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 da [REDACTED] cittadina albanese, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore [REDACTED] nato in Albania il [REDACTED]

In particolare, la Corte territoriale rilevava che dall'ultima relazione dei Servizi Sociali pervenuta l'11/07/2024 risultava che la reclamante non era nota al servizio. La notifica della convocazione per un colloquio non era stata possibile per assenza dell'interessata che, secondo quanto riferito dai vicini di casa, era andata via dall'abitazione con una destinazione sconosciuta. Anche in data 10/07/2024 l'interessata era risultata non reperibile.

La cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a due motivi di impugnazione.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione di un obbligo di legge costituzionalmente imposto (articolo 111 Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere, la Corte, omesso di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuta alla propria determinazione, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello omesso e travisato le risultanze degli atti degli assistenti sociali competenti incaricati, con conseguente mancata positiva valutazione delle situazioni di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alle quali i giudicanti avrebbero dovuto attenersi come da indicazioni della giurisprudenza di legittimità, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.





2.1. Com'è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione *«per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio»*, ma soltanto *«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»*.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016;





conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha statuito come segue: «2. *Con reclamo depositato in data 25.05.2023, la signora [REDACTED] ha impugnato il decreto di rigetto deducendo un difetto di istruttoria da parte del Tribunale per*





un effettivo vaglio in concreto dei presupposti di legge. A tal fine rappresenta che il minore ha vissuto per due anni in Italia con la madre dove si è inserito nel contesto sociale e culturale (sviluppando relazioni amicali e frequentando l'ambiente scolastico) e dove ha sviluppato la propria personalità in maniera libera diversamente da quanto vissuto in Albania. L'eventuale sradicamento appare quindi del tutto contrastante con l'interesse del minore e probabile causa per lui di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. Deduce inoltre di aver promosso ricorso ex art. 31 TUI con il solo fine di tutelare gli interessi del minore e non come espediente per eludere le procedure amministrative ordinarie che sarebbero principalmente rivolte agli interessi dei genitori. 3.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto. 4.- La Corte ritiene che il reclamo vada rigettato per i seguenti motivi. In particolare, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali pervenuta l'11.7.2024 risulta che reclamante non è nota al servizio. La notifica della convocazione per un colloquio non è stata possibile per assenza dell'interessata che, secondo quanto riferito dai vicini di casa, è andata via dall'abitazione con una destinazione sconosciuta. Anche in data 10.7.2024 l'interessata è risultata non reperibile.»

Dalla motivazione appena illustrata si evince che la Corte d'appello ha fondato il rigetto del reclamo sulla base di argomenti del tutto eccentrici rispetto alla materia del contendere, senza spiegare perché dalle circostanze riscontrate dalla menzionata relazione dei servizi sociali ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.

3. Anche il secondo motivo è fondato.

La ricorrente ha evidenziato che gli assistenti sociali del Comune di [redacted] ove la ricorrente si era da poco trasferita, avevano preso in carico il nucleo solo in data 08/07/2024, quattro giorni prima dell'udienza fissata e, riuscendo a non ottemperare a quanto richiesto nei pochi giorni a disposizione avevano chiesto, in data 19/07/2024, una proroga per la redazione della relazione.





La medesima ricorrente ha spiegato che la relazione degli assistenti sociali considerata dalla Corte d'appello era quella degli assistenti non più competenti territorialmente, ossia quelli del distretto di [REDACTED] mentre, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto che dalla successiva nota dei servizi sociali competenti per territorio del 19/07/2024 (prodotta dalla ricorrente al doc. 6 allegato al ricorso) emergeva che non era stata effettuata alcuna indagine sociale in ragione della intempestiva presa in carico del nucleo familiare, tant'è che i servizi hanno richiesto una proroga per adempiere a tale incumbente, decisivo ai fini della verifica dei presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta, come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello che l'aveva disposta.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

5. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità; dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2024.

La Presidente

Maria Acierno

